



COMUNE DI NAPOLI

*Area Sviluppo Socio Economico e Competitività*

## **ORDINANZA SINDACALE**

**N° 1 del 21 agosto 2021**

**Oggetto:** Divieto, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido in occasione degli incontri di calcio della stagione calcistica 2021/22 disputati nello stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli da tre ore prima l’inizio di ciascun incontro e fino a due ore dopo la fine della partita.

## IL SINDACO

**Vista** la nota del 18 agosto 2021 acquisita dall'Ufficio del Gabinetto del Sindaco al **PG/2021/623196** con la quale la Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto richiede, al fine della migliore gestione dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica, l'adozione di un provvedimento che disponga in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli nella stagione calcistica 2021/22 il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido, da tre ore prima dell'inizio dell'incontro fino a due ore dopo la fine della partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o di carta **all'interno dello Stadio nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:**

*da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegnà - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo"*

**Preso atto** che in occasione di incontri internazionali o di particolare rilievo, la Questura si è riservata l'individuazione, ove del caso, di ulteriori misure;

**Considerato** che le suindicate richieste della Questura di Napoli, al fine della migliore gestione dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica per tutti gli incontri di calcio del campionato disputati nello Stadio cittadino, individuano misure di carattere preventivo volte a contenere i rischi per la pubblica incolumità;

**Rilevato** che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

**Ritenuto** che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi delle manifestazioni sportive suddette;

### **Visti**

L'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e richiamato l'art.54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

L'art. **53** del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 Testo Unico Delle Leggi sull'ordinamento Degli Enti Locali;

L'art. 42 dello Statuto del Comune di Napoli;

Il Decreto sindacale n. 257 del 9 agosto 2021 avente ad oggetto la "Ridefinizione delle deleghe assessorili".

**ORDINA**

**Da tre ore prima dell'inizio dell'incontro fino a due ore dopo la fine della partita, è fatto divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori in vetro, plastica rigida, tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o di carta all'interno dello Stadio "Diego Armando Maradona" nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati nelle zone cittadine ricadenti nelle aree di seguito indicate:**

*da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campegna - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo"*

Il divieto, salve le ulteriori misure che potranno essere adottate su richiesta della Questura di Napoli in occasione di incontri internazionali o di particolare rilievo, vige in occasione di tutti gli incontri di calcio in programma presso lo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli nella stagione calcistica 2021/22 come di seguito indicati:

1a Giornata domenica 22 agosto 2021 ore: 20:45	Napoli - Venezia
3a Giornata domenica 12 settembre 2021	Napoli - Juventus
6a Giornata domenica 26 settembre 2021	Napoli - Cagliari
8a Giornata domenica 17 ottobre 2021	Napoli - Torino
10a Giornata mercoledì 27 ottobre 2021	Napoli - Bologna
12a Giornata domenica 7 novembre 2021	Napoli - Hellas Verona
14a Giornata domenica 28 novembre 2021	Napoli - Lazio
16a Giornata domenica 5 dicembre 2021	Napoli - Atalanta
17a Giornata domenica 12 dicembre 2021	Napoli - Empoli
19a Giornata mercoledì 22 dicembre 2021	Napoli - Spezia
21a Giornata domenica 9 gennaio 2022	Napoli - Sampdoria

---

23a Giornata domenica 23 gennaio 2022	Napoli - Salernitana
25a Giornata domenica 13 febbraio 2022	Napoli - Inter
28a Giornata domenica 6 marzo 2022	Napoli - Milan
30a Giornata domenica 20 marzo 2022	Napoli - Udinese
32a Giornata domenica 10 aprile 2022	Napoli - Fiorentina
33a Giornata sabato 16 aprile 2022	Napoli - Roma
35a Giornata domenica 1 maggio 2022	Napoli - Sassuolo
37a Giornata domenica 15 maggio 2022	Napoli - Genoa

### **AVVISA**

Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00, con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981 n. 689.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- venga pubblicata sul nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente
- sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.
- sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente dal  
Vice Sindaco

Carmine Piscopo

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*